

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 29 giugno 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASALBORGONE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 47 DEL 22/12/2009 - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 685 – 23636/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIOORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Casalborgone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. (con i Comuni di Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Lauriano Po, Monteu da Po e Verrua Savoia), approvato con Deliberazione G. R. n. 148-13810 del 11/06/1987 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, approvate rispettivamente con Deliberazione G.R. n. 11-23937 del 09/02/1998 e con Deliberazione G.R. n. 16-11341 del 04/05/2009, limitatamente al Comune di Casalborgone;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 47 del 22 dicembre 2009, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 10/05/2010 (pervenuto il 17/05/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 057/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.519 abitanti nel 1971, 1.481 abitanti nel 1981, 1.505 abitanti nel 1991 e 1.704 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico positivo

nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 2.009 ettari in collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia la presenza di 1.175 ettari del territorio comunale con pendenze comprese tra i 5° e i 20° (pari al 58% del territorio comunale) e 557 ettari con pendenze superiori ai 20° (pari al 28% del territorio comunale); è caratterizzato, inoltre, dalla presenza di 492 ettari di aree boscate (pari al 24% del territorio comunale). Sono segnalate produzioni tipiche di "orticoltura" e aree agricole destinate a vigneti, frutteti e nocciolieti (228 ettari);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "Area Chivasso", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- sistema produttivo: non appartiene ad alcuno degli ambiti di valorizzazione produttiva individuati dal P.T.C. (art. 10.3);
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- è individuato dal P.T.C. come "Centro Turistico di interesse provinciale";
- appartiene al *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex Strada Statale n. 548 per Asti (ora di competenza provinciale nel tratto innesto S.S. n. 590 - confine Provincia) dalle S.P. n. 97 di Cinzano, n. 101 di Casalborgone, n. 102 di Berzano e n. 103 di Castagneto;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Rio di Valle Maggiore il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Leona, Rio Berzano, Rio del Vai, Rio Frascarina e Rio dei Soliti;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 6,30 ettari del territorio interessati da areali di frane attive e 61,22 ettari da areali di frane quiescenti;
- tutela ambientale:
 - il territorio comunale ricade interamente nell'ambito della Collina di Torino, per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali di competenza regionale;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10009 "Bosco del Vaj e Bosc Grand" esteso su una superficie di 743 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47/2009 di adozione, finalizzate alla soluzione di "alcune problematiche legate all'applicazione delle norme tecniche", nonché di alcune "criticità", tra le quali viene individuata, tra le altre, quella connessa agli "edifici all'interno della perimetrazione del SIC ... soggetti a vincoli eccessivi e inutili.";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- all'art. 15 "Norme particolari per le zone residenziali di interesse storico-artistico (ACS)",

in relazione alla necessità di acquisire il parere obbligatorio della Commissione Locale per il Paesaggio per tutti gli interventi di modifica dei fronti, delle coperture e degli elementi architettonici in genere; inoltre, non sono ammessi il frazionamento di unità immobiliari destinate a residenza qualora la minore tra quelle risultanti abbia una superficie utile netta inferiore a 70 mq;

- all'art. 16 "*Norme particolari per le zone di riordino (ZR)*": è consentita l'edificazione anche ai lotti interclusi inedificati, con indice fondiario 0,45 mq/mq;
- all'art. 19 "*Norme particolari per le zone di riordino industriale (ZI 1)*": viene ammessa l'edificazione di abitazioni per il personale (dirigenti e maestranze), ma vincolata all'effettiva realizzazione delle superfici ad attività produttive; inoltre, l'altezza massima delle costruzioni viene fissata in 11 m;
- all'art. 19 ter "*Norme particolari per le zone artigianali di nuovo impianto (Z.A.)*", ove viene disciplinata la possibilità di realizzare non più di due unità immobiliari per il personale (dirigenti e maestranze), con il limite massimo di 250 mq di superficie utile lorda (SUL); la SUL di ogni unità abitativa non potrà essere superiore a 150 mq;
- all'art. 23 ter "*Aree normative di tutela ambientale*", comma 3) "*Aree comprese nel perimetro del sito di interesse comunitario (SIC) IT 1110009*":
 - al punto 1.) sono ammessi "nuovi interventi per la realizzazione di allevamenti zootecnici industriali, colture forzate di prodotti agricoli e la loro commercializzazione, ... previa valutazione di incidenza e parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni Edilizia Comunale, Locale per il Paesaggio e Agricoltura Comunale";
 - al punto 3.) nel caso di interventi manutentivi, possono essere alterate le caratteristiche delle strade esistenti;
 - viene inserito il nuovo punto 5.) "Al fine di permettere la conservazione degli immobili e delle attività agricole esistenti ... e compresi nel perimetro del SIC" sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, di completamento e di nuova costruzione, previa procedura di VIA o valutazione di incidenza e parere della Commissione Locale per il Paesaggio;
- viene aggiunto il nuovo art. 23 quater, ove sono previsti i "*Percorsi per finalità turistiche e sportive*" e le "*aree già individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 30/11/1983 adottata ai sensi della L.R. 32/82*";
- all'art. 25 "*Norme transitorie e finali*", sono stabilite le condizioni per la realizzazione di autorimesse pertinenziali esterne all'edificio esistente nelle zone di riordino, di completamento e agricole;

rilevato altresì che alla Variante adottata non risultano allegati:

- la "*Relazione illustrativa*" della variante;
- la relazione di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- ogni riferimento documentale all'assolvimento preventivo delle procedure di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997, essendo le aree interessate dalla Variante soggette alla disciplina di protezione speciale (SIC);

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

viste le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ed in particolare l'art. 16 "*Territori coperti da boschi*", incluso tra le prescrizioni sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e che a far data dall'adozione del Piano

Paesaggistico Regionale non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) interventi in contrasto con tali prescrizioni;

considerato che per quanto attiene il soprarichiamato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e le richiamate Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottate, in relazione alla valutazione attribuita alla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, la Variante presenta elementi di incompatibilità;

evidenziato, in particolare, che:

- le modifiche normative introdotte dalla Variante ammettono, tra gli altri, anche gli interventi di completamento e di nuova costruzione all'interno delle aree individuate dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e confermate dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico comprese nel SIC Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10009 "Bosco del Vaj e Bosc Grand". Tali previsioni sono in contrasto con le misure di salvaguardia dell'art. 16 *"Territori coperti da boschi"* delle Norme di Attuazione del P.P.R., fissate con la D.G.R. di adozione n. 53-11975 del 4 agosto 2009, in particolare, con il comma 8 *"Prescrizioni"*, ove *"I boschi costituenti habitat di interesse comunitario come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della rete Natura 2000 ... costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi ... di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente..."*;
- l'assoluta mancanza di motivazioni ed indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità delle modifiche proposte rispetto alle previsioni sovraordinate in materia di tutela ambientale. Si richiamano pertanto, in quanto applicabili, oltre a quanto sopra, anche le prescrizioni dell'art. 14.4.1 del P.T.C., in base alle quali *"... i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi"*;

sottolineato che gli elementi sopra illustrati che conducono alla non compatibilità della Variante, sono dettati anche da nuovi parametri di valutazione, integrativi del P.T.C. vigente, in particolare quelli relativi al mancato assolvimento delle procedure di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e di valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997, peraltro segnalate dalla Regione al Comune di Casalborgone e per conoscenza anche alla Provincia;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 14/06/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Casalborgone, adottato con deliberazione del C.C. n. 47 del 22/12/2009, giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:

«- le modifiche normative introdotte dalla Variante ammettono, tra gli altri, anche gli interventi di completamento e di nuova costruzione all'interno delle aree individuate dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e confermate dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico comprese nel SIC Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10009 "Bosco del Vaj e Bosc Grand". Tali previsioni sono in contrasto con le misure di salvaguardia dell'art. 16 "Territori coperti da boschi" delle Norme di Attuazione del P.P.R., fissate con la D.G.R. di adozione n. 53-11975 del 4 agosto 2009, in particolare, con il comma 8 "Prescrizioni", ove "I boschi costituenti habitat di interesse comunitario come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della rete Natura 2000 ... costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi ... di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente...";

- l'assoluta mancanza di motivazioni ed indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità delle modifiche proposte rispetto alle previsioni sovraordinate in materia di tutela ambientale. Si richiamano pertanto, in quanto applicabili, oltre a quanto sopra, anche le prescrizioni dell'art. 14.4.1 del P.T.C., in base alle quali "... i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi";»;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Casalborgone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta